

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 7

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articoli 46 e 47: numero legale in Commissione;
disciplina degli effetti della mancanza del numero legale)*

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati, VIOLANTE, *Presidente*, e dai deputati ARMAROLI, BIOCCHI, COMINO, FRATTINI, GRIMALDI, GUERRA, LIOTTA, MATTARELLA, SIGNORINO, TASSONE

Presentata alla Presidenza della Camera il 25 luglio 1996

(Relatori: GRIMALDI e LIOTTA)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta la Giunta per il regolamento si propone di dare svolgimento, sulla base dell'esperienza maturata nella prassi in tema di effetti della mancanza del numero legale, ai principi sulla programmazione dei lavori parlamentari rafforzati dalle riforme del novembre 1981 e del marzo 1990. In questo senso si orienta la riformulazione dell'articolo 47 il cui fine principale è proprio quello di adeguare la disciplina degli effetti della mancanza del numero legale agli articoli 23 e 24 del regolamento. In applicazione del principio stabilito dal comma 3 dell'articolo 47, sulla presunzione di esistenza del numero legale

alla ripresa della seduta, si rende esplicita la facoltà del Presidente di proporre all'Assemblea il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno. Si prevede inoltre che, qualora la seduta sia tolta, la seduta successiva sia convocata secondo il calendario dei lavori, con l'obbligo però per il Presidente di aggiungere gli argomenti già all'ordine del giorno della seduta in cui è mancato il numero legale all'ordine del giorno delle sedute comprese nel calendario in corso. Naturalmente, in caso di mancata predisposizione del calendario dei lavori, l'ordine del giorno della seduta successiva sarà il medesimo di quella in cui è mancato il numero legale.

Un'attenzione particolare è stata poi riservata alla disciplina della mancanza del numero legale in Commissione, prevedendosi tra l'altro, in caso di mancanza del numero legale, l'immediata prosecuzione dei lavori in una sede diversa per la quale sia richiesto un numero legale inferiore.

Sempre con riferimento alle Commissioni permanenti, si è inoltre sentita la necessità di adeguare la norma di cui al comma 1 dell'articolo 46 alla prassi costante che richiede la presenza di almeno la metà dei componenti perché la Commissione sia in numero legale in sede re-

digente nonché in ogni votazione che abbia ad oggetto risoluzioni e pareri su atti del Governo.

Infine, allo scopo di adeguare gli istituti parlamentari a quelle esigenze di economia dei lavori che debbono informare l'attività parlamentare, la Giunta, con la proposta di modifica al comma 1 all'articolo 47, ha ritenuto di adeguare alla prassi costantemente seguita il testo regolamentare, prevedendo il ricorso al dispositivo elettronico di voto quale strumento ordinario per la verifica della sussistenza del numero legale.

TESTO DEL REGOLAMENTO

—

ART. 46, comma 1.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

MODIFICA PROPOSTA

—

ART. 46, comma 1.

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa **e redigente** non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. **Il medesimo numero legale è richiesto nelle Commissioni per la votazione di risoluzioni e di pareri su atti del Governo. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede referente e consultiva è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.**

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 47.

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 47.

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente invita i deputati a far constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto. In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettronico di voto, il Presidente dispone l'appello.

2. Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno un'ora oppure la toglie. Nel caso di sospensione, alla ripresa il Presidente può, apprezzate le circostanze, procedere alla ripetizione della votazione su cui è mancato il numero legale ovvero proporre di passare ad altro punto all'ordine del giorno o togliere la seduta. Nel caso in cui la seduta sia tolta, l'ordine del giorno della seduta successiva è formato in conformità con il calendario dei lavori. Il Presidente aggiunge gli argomenti già all'ordine del giorno della seduta in cui è mancato il numero legale all'ordine del giorno delle sedute comprese nel calendario in corso. In caso di mancata predisposizione del calendario dei lavori, l'ordine del giorno della seduta successiva è il medesimo di quella in cui è mancato il numero legale.

3. Presso le Commissioni si osserva, in quanto applicabile, la disposizione di cui al comma 1. Se la Commissione non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno un'ora oppure la toglie. È comunque consentita la prosecuzione anche immediata dei lavori in una sede diversa per la quale sia richiesto un numero legale inferiore. Nel caso in cui la seduta sia tolta, l'argomento in relazione al quale si è verificata la mancanza del numero legale è inserito dal Presidente nell'ordine del giorno di una seduta successiva, compatibilmente con le deliberazioni adottate in sede di programmazione dei lavori.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2.

4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma dei commi 2 e **3**.